



Asti, 19 febbraio 2007

Prot.nr. EM/ms AD/ 3

A TUTTE LE IMPRESE

TRATTAMENTO ECONOMICO INTEGRATIVO DI MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE (C.C.N.L. 20 maggio 2004)

TRATTAMENTO DI MALATTIA PER GLI APPRENDISTI

La legge finanziaria per il 2007 ha introdotto un contributo per gli apprendisti finalizzato anche al riconoscimento da parte dell'INPS, a partire dal 1° gennaio 2007, dell'indennità giornaliera di malattia già prevista per i lavoratori subordinati.

L'art. 26 del C.C.N.L. Industria 20 maggio 2004 prevede, in caso di malattia dell'apprendista, l'erogazione da parte dell'Impresa di un trattamento economico per le sole giornate non indennizzate dall'INPS, con coefficiente di calcolo pari a 0,5495.

Interpretando alla lettera le norme contrattuali, in conseguenza della nuova normativa di legge l'Impresa è quindi tenuta ad erogare all'apprendista il trattamento integrativo di malattia solo per i tre giorni di carenza, se dovuti, nonché per i giorni successivi al 180° nell'arco dell'anno solare.

Pertanto, in attesa delle necessarie disposizioni dalle Parti Sociali, la Cassa Edile di Asti provvederà a rimborsare alle Imprese iscritte - che provvederanno ad anticipare ai propri apprendisti - il trattamento economico di malattia soltanto nei casi sopra evidenziati, relativi alle giornate non indennizzate dall'INPS.

Non appena in possesso di informazioni in merito, sarà cura della scrivente comunicarle a tutte le Imprese.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL VICEPRESIDENTE
GUERRINI Pierluigi

IL PRESIDENTE
GALLO Cav. Uff. Leandro